

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-4623 del 09/10/2019
Oggetto	DPR N. 59/2013. DITTA LEONI ITALY SRL DIVISIONE SILITHERM - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DA SVOLGERSI NELLO STABILIMENTO UBIcato IN COMUNE DI MONTICELLI D'ONGINA (PC), VIA BREDA 136. MODIFICA SOSTANZIALE.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-4765 del 09/10/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno nove OTTOBRE 2019 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

Oggetto: DPR N. 59/2013. DITTA **LEONI ITALY SRL DIVISIONE SILTHERM** - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DA SVOLGERSI NELLO STABILIMENTO DI NUOVA REALIZZAZIONE UBICATO IN COMUNE DI MONTICELLI D'ONGINA (PC), VIA BREDA 136. **MODIFICA SOSTANZIALE.**

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- a) la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dalla Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- b) con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 3501 del 10.07.2018 con la quale questo Servizio adottava l'Autorizzazione Unica Ambientale (rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume con provvedimento conclusivo n. 9558 del 13.7.2018) a favore della ditta **LEONI ITALY SRL** (C.F. 06024620012) per l'attività di *"produzione di cavi elettrici speciali isolato con silicone"* svolta nello stabilimento sito in Comune di Monticelli d'Ongina via Breda n. 136. Detta AUA ricomprende i seguenti titoli ambientali:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06;
- comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;

Vista l'istanza di modifica sostanziale pervenuta a questo Servizio in data 3/7/2019 ed assunta al prot. n. 104304, per acquisire l' Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività da svolgersi presso lo stabilimento di nuova realizzazione sito in Comune di Monticelli d'Ongina, via Breda n. 136, nell'ambito del procedimento unico avviato dal Suap dell'Unione Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po (svolgente le funzioni di Sportello Unico anche per il Comune di Monticelli d'Ongina);

Evidenziato che l'istanza di modifica dell' AUA riguarda i seguenti titoli ambientali:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e smi;
- comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95;

Vista altresì, la documentazione integrativa pervenuta in data 12/8/2019 ed acquisita agli atti con prot. n. 126888 dalla quale si evince che la titolarità della attività che viene svolta all'interno del capannone di nuova edificazione e di quelli già in essere costituenti in complesso industriale è in capo alla Ditta LEONI ITALY SRL DIVISIONE SILTHERM;

Appurato che:

- sarà realizzato un nuovo capannone in cui sarà trasferita l'emissione E4 e sarà realizzata una nuova emissione denominata E6 a presidio di un impianto di preparazione mescole;
- sarà altresì aggiunta una nuova linea di estrusione che si aggiungerà alle nove esistenti nell'edificio 1 interessando le emissioni E3 ed E5. Si evidenzia che ciò non comporterà modifiche alle emissioni in quanto le linee non operano contemporaneamente e saranno dotate di serranda sulle singole aspirazioni;

- le macchine convogliate ad una medesima emissione (E2, E3, E5) sono dotate di valvole di intercettazione per evitare possibili diluizioni;
- dalla documentazione agli tti si evince che nel nuovo edificio 6 le macchine K02, K03, K04, K11, K15 non generano emissione di polvere, neppure diffusa;
- i consumi di materie prime subiranno un incremento rispetto a quelli già indicati di circa il 10%;
- sono previsti impianti termici civili rientranti nel titolo II della parte quinta del D.Lgs. 152/06;

Richiamate integralmente le risultanze dei lavori della Conferenza di Servizi che, nella seduta del 30 settembre 2019 – acquisiti i contributi istruttori di Enti e Servizi coinvolti nel procedimento, ha espresso parere favorevole al rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **LEONI ITALY SRL DIVISIONE SILITHERM** per l’attività da svolgersi nello stabilimento (nel suo complesso) sito in Comune di Monticelli d’Ongina (PC), via Breda 136 comprendente i titoli abilitativi sopra citati;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 *“Legge quadro sull’inquinamento acustico”*;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il *“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”* e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le *“Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche”*;
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, *“Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale”*;
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante *“Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali”*;
- il D. Lgs. n. 160/2010 *“Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell’art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113”*;
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni”*;

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l’adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare** – ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 – l’Autorizzazione Unica Ambientale in capo alla ditta LEONI ITALY SRL DIVISIONE SILITHERM (c.f. 06024620012) per l’attività da svolgersi nello stabilimento nel suo complesso ubicato in Comune di Monticelli d’Ongina, via Breda 136. La presente autorizzazione comprende e sostituisce i seguenti titoli in materia ambientale:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/06;
- comunicazione di cui al comma 4 dell’art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l’impatto acustico;

2. **di stabilire, per le emissioni in atmosfera**, ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs 152/2006, i seguenti limiti e prescrizioni relativamente allo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E01 PREPARAZIONE MESCOLE

Portata massima	3800Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24h/g
Durata massima annua	250gg/anno
Altezza minima	8m
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:	
Materiale particolare	10mg/Nm ³

di cui SiO₂ 5 mg/Nm³

EMISSIONE N. E02 TALCATURA CAVI

Portata massima 3800 Nm³/h
Durata massima giornaliera 24 h/g
Durata massima annua 250 gg/anno
Altezza minima 8 m
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:
Materiale particolare 10 mg/Nm³

EMISSIONE N. E03 TALCATURA CAVI

Portata massima 2900 Nm³/h
Durata massima giornaliera 24 h/g
Durata massima annua 250 gg/anno
Altezza minima 8 m
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:
Materiale particolare 10 mg/Nm³

EMISSIONE N. E04 CONFEZ./TALCATURA CAVI

Portata massima 2700 Nm³/h
Durata massima giornaliera 24 h/g
Durata massima annua 250 gg/anno
Altezza minima 11 m
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:
Materiale particolare 10 mg/Nm³

EMISSIONE N. E05 VULCANIZZAZIONE

Portata massima 5000 Nm³/h
Durata massima giornaliera 24 h/g
Durata massima annua 250 gg/anno
Altezza minima 8 m
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:
Composti organici volatili (espressi come Ctot) 50 mg/Nm³
Aldeide formica 2 mg/Nm³

EMISSIONE N. E06 PREPARAZIONE MESCOLE

Portata massima 3800 Nm³/h
Durata massima giornaliera 24 h/g
Durata massima annua 250 gg/anno
Altezza minima 8 m
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:
Materiale particolare 10 mg/Nm³
di cui SiO₂ 5 mg/Nm³

- a) In caso di funzionamento non contemporaneo degli impianti presidiati dalle aspirazioni delle emissioni convogliate, deve essere adottato ogni accorgimento al fine di evitare la diluizione degli inquinanti;
- b) deve essere garantita una corretta collocazione della cappa mobile utilizzata in corrispondenza delle macchine dove viene utilizzato o è presente talco, al fine di garantire un'adeguata aspirazione;
- c) i camini di emissione, identificati univocamente con scritta indelebile in corrispondenza del punto di emissione, devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 15259 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e smi;
- d) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - UNI EN 16911 per la determinazione delle **portate**;
 - UNI EN 13284-1 per la determinazione del **materiale particolare**;
 - UNI 10568 per la determinazione della **Silice libera cristallina**;
 - UNI EN 12619 per la determinazione dei **composti organici volatili (espressi come Ctot)**
 - EPA TO -11A per la determinazione dell'**aldeide formica**;
- e) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato 6 alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;

- f) i monitoraggi che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale;
- g) la data, l'orario, i risultati dei suddetti monitoraggi, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate a cura di Arpae di Piacenza e firmate dal gestore dello stabilimento, tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti, ed essere espletati secondo le modalità sopra indicate;
- h) il periodo intercorrente tra il termine di messa in esercizio ed il termine di messa a regime degli impianti di cui all'emissione E6 non può superare un mese;
- i) il gestore deve comunicare la data di messa in esercizio di cui all'emissione E6 ad Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento con un preavviso di almeno 15 giorni;
- j) qualora il periodo intercorrente tra la data di messa in esercizio e messa a regime degli impianti non coincida con quello sopra indicato, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico, all'Arpae di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. **Decorsi 15 giorni** dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore dello stabilimento;
- k) **entro trenta giorni** dalla data fissata per la messa a regime degli impianti, il gestore dovrà comunicare ad Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento i dati relativi ad almeno tre monitoraggi dell'**emissione E6** effettuati in giorni diversi in un periodo di dieci giorni dalla data di messa a regime degli stessi;

3. di fare salvo:

- che il gestore deve mantenere costantemente aggiornate le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati ai sensi del regolamento REACH/CLP;
- che dove sono attive le aspirazioni l'aria estratta deve essere reintegrata con pari portata d'aria naturale, rispettando i parametri microclimatici standard per l'ambiente di lavoro considerato, evitando altresì la formazione di correnti d'aria interferenti, tali da compromettere l'efficienza di captazione e gli stessi parametri microclimatici;
- quanto disposto dalla D.G.R. 828 del 12/06/2017 in merito alla prevenzione del rischio biologico da legionella;

4. di dare atto che:

- l'AUA che sarà rilasciata dal SUAP sulla base dell'atto adottato dall'ARPAE sostituirà l'AUA adottata con D.D. di Arpae n. 3501 del 10.7.2018 e rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume con provvedimento conclusivo del procedimento n. 9558 del 13.7.2018;
- sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- l'AUA non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- per quanto non espressamente richiamato, resta fermo quanto disposto dal D. Lgs 152/2006;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico dell'Unione Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in **quindici (15)** anni dalla data del rilascio da parte del SUAP.

firmata digitalmente
dalla Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
(dott.ssa Adalgisa Torselli)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.